



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 41 del 2013

Oggetto: ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
Verbale di contestazione CC. NAS di Ragusa n.° 2013/105 del 07 agosto 2013

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il verbale n.° 105 del redatto dal Comando Carabinieri per la tutela della Salute NAS di Ragusa, relativo all'accertamento effettuato in data 06.08.2013 ore 10,45, presso l'allevamento bovino da latte sito in Ragusa – C/da Iaconello Fossacardone s.n., della ditta Società Semplice Agricola F.lli Gurrieri, per la violazione di cui all'art.79, comma 1, sanzionata dall'art. 108, comma 17, del D.l.vo n.° 193 del 06.04.2006 *“per avere, sul registro dei trattamenti terapeutici tenuto in azienda 1 )- omesso di riportare, alla pagina 21, alla data del 20.05.2013, la rimanenza di una confezione integra del farmaco BAYTICOL 1% da 1 L.t., falsamente riportato come somministrato alla mandria tra il 25 e il 26.05.2013; 2) - sempre nella predetta registrazione, omesso di riportare, nell'apposita colonna, la quantità del farmaco BUTOX 7,5 non utilizzata, pari a circa 330 ml, rinvenuta in azienda, dichiarando di averlo interamente utilizzato fra il 25 e il 26.05.2013; 3)- sempre nella predetta registrazione, omesso di riportare, nell'apposita colonna, la quantità del farmaco CLOXADRY non utilizzata, pari a n. 5 tubi (candelette), rinvenuti in azienda, dichiarando di averlo interamente utilizzato tra il 25 e il 30.05.2013; 4)- omesso di riportare, alla pag. 19, alla data del 08.09.2012, nell'apposita colonna, la rimanenza del farmaco OSSITETRACICLINA 20%, pari a Kg. 2 circa, rinvenuta in azienda, dichiarando di averlo utilizzato fra i 108 e il 12.09.2012; 5)- omesso di riportare alla pag. 21, la data di inizio e fine trattamento dei farmaci REPEM, OXTRA MV10 e MAYZIM I. LE, registrati alla data del 17.06.2013;*

VISTA la memoria difensiva ex art. 18, legge n.° 689/81, presentata dalla Società Semplice Agricola F.lli Gurrieri per il tramite dell'avv. Alessandro Carbonaro, acquisita al prot. n° 0019205 del 03.09.2013;

VISTE le controdeduzioni agli scritti difensivi rese dal Comando NAS di Ragusa, acquisite al prot. n° 0022502 del 17.10.2013;

SENTITO ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. 689/81 l'avv. Alessandro Carbonaro, giusta delega a margine della citata memoria difensiva dai Sigg. Gurrieri Emanuele e Gurrieri Giuseppe come da verbale di audizione personale in atti;

RITENUTE fondate le eccezioni proposte nell'interesse della ditta in merito al verbale di contestazione per le seguenti motivazioni:

- Relativamente ai punti da 1 a 4 del verbale, si rileva che l'art. 79, comma 1, del D.L.vo n.° 193/2006, nel dare indicazione sui dati da riportare nel registro relativamente all'acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari, e nel comminare le relative sanzioni in caso di omessa

annotazione, non fa alcun riferimento alla annotazione dei farmaci rimasti dopo la somministrazione o alle rimanenze per interruzione della terapia. Tale mancata annotazione, pertanto, non può essere oggetto di sanzione, non sussistendone obbligo. A tal proposito si richiama l'art. 86 del citato D.L.vo che dispone in merito alla conservazione delle c.d. rimanenze, a significare che *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, per cui la mancata previsione sopradetta va intesa come una esclusione dell'obbligo di indicazione nel registro dei farmaci inutilizzati, a nulla rilevando la esistenza della specifica colonna nel registro posseduto dalla ditta (per il quale non sussiste un modello ministeriale obbligatorio) e/o la mancata cassazione della stessa da parte del servizio veterinario, che ha solo vidimato pagina per pagina il registro;

- Relativamente al mancato rinvenimento del medicinale, riportato al punto 5 del verbale, di cui risulta l'acquisto sul registro, ma non la data di inizio e fine trattamento, in quanto, asseritamente, non utilizzato per intervenuta guarigione dell'animale, non risulta che la confezione del farmaco sia stata richiesta in visione alla ditta dagli agenti accertatori per cui la conclusione sulla somministrazione dello stesso per effetto dell'assenza della confezione appare semplicemente deduttiva;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA il D.Lgs. 193/2007;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss. del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera ***n. 1453 del 09 luglio 2013*** dell'ASP;

### ORDINA

per le motivazioni esposte, **l'archiviazione del verbale di contestazione CC. NAS di Ragusa n.° 2013/105 del 07 agosto 2013.**

Della presente ordinanza si dà comunicazione all'Ente Accertatore nonché al soggetto interessato. La stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per giorni trenta dalla data di emissione.

Ragusa 15 NOV. 2013

Il Commissario Straordinario  
Arch. Angelo Aliquò

